

	CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE PAL-	
	STICO DA LABORATORIO CIG:..... LOTTO ____	
	TRA	
	L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E	
	DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" , di seguito denominato	
	"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-	
	chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in perso-	
	na della Dott.ssa Maria Marino, nata a Siracusa (SR) il	
	16/03/1957, Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato,	
	Economato e Vendite, delegata dal Direttore Generale a stipu-	
	lare i contratti, giusto decreto n. 297 del 15/09/2020 e nota	
	prot. 19489 del 1/10/2020, da una parte;	
	E	
	la ditta _____ (di seguito denominata "ditta" e/o so-	
	cietà) con sede legale in _____ (____), via _____, __,	
	P.IVA _____, in persona dell'amministratore unico,	
	_____, nato a _____ il __/__/____, C.F.	
	_____, domiciliato per la carica presso la sede	
	societaria, firma digitale intestata valida e non revocata;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato au-	
	torizzato l'avvio di una procedura aperta sopra soglia comu-	
	nitaria per la fornitura biennale di materiale plastico da	
	laboratorio, suddivisa in 4 lotti;	

	- con determinazione dirigenziale n. del , preso atto	
	delle risultanze della procedura, è stata disposta	
	l'aggiudicazione dei lotti n. della fornitura alla ditta	
;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dal-	
	le disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappre-	
	sentate e domiciliate,	
	Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E DURATA	
	Il presente contratto definisce i termini e le condizioni con	
	cui la ditta ____ si obbliga, ferme le condizioni tut-	
	te già prefissate negli atti di gara, ad eseguire, su richie-	
	sta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombar-	
	dia e dell'Emilia Romagna, per il periodo di 24 mesi, la for-	
	nitura dei prodotti indicati di cui al lotto n. della	
	procedura in oggetto.	
	Per "durata" del contratto si intende il periodo entro il	
	quale l'IZSLER potrà effettuare ordini della fornitura con la	
	ditta odierna contraente.	

	L'esecuzione del contratto è regolata, in via gradata, dalle	
	clausole dettate dal presente atto, dal Codice Civile e dalle	
	altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.	
	Art. 2 - Quantità - Caratteristiche della fornitura	
	L'Istituto si impegna ad ordinare nel periodo di vigenza del	
	contratto, per il lotto di fornitura in esame, i prodotti indicati dalla ditta nel "DOE - Dettaglio dell'offerta economica" presentato in sede di gara (Allegato)	
	L'importo complessivo del contratto ammonta ad € , oltre l'iva.	
	Tutte le tipologie dei materiali offerti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme	
	di legge e di regolamento vigenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Il Fornitore si	
	impegna ad informare periodicamente e tempestivamente	
	l'Istituto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture e ai servizi connessi.	
	Nel caso in cui, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la	
	consegna di uno o più materiali offerti in sede di gara per messa "fuori produzione e/o casi di difficile	

	reperibilità" degli stessi, lo stesso dovrà segnalare formal-	
	mente tale circostanza mediante dichiarazione della casa pro-	
	dottrice. Il Fornitore dovrà inoltre indicare quali materiali	
	aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire	
	in sostituzione, alle stesse condizioni economiche, previa	
	fornitura di idonea campionatura per le opportune verifiche.	
	Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle	
	modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere	
	valutate opportune.	
	I prodotti per i quali è stata allegata la scheda tecnica do-	
	vranno rispondere alle caratteristiche specifiche ivi ripor-	
	tate, pena l'esclusione per non conformità alle specifiche	
	esigenze.	
	La ditta dovrà, a supporto e comprova di quanto offerto, per	
	ciascuna delle caratteristiche elencate presentare documenta-	
	zione tecnica esaustiva.	
	Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della sti-	
	pula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o an-	
	nullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in	
	corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimen-	
	to e, quindi, la risoluzione del contratto.	
	Art. 3 - Corrispettivo, revisione prezzi - fatturazione -	
	pagamenti.	

	I prezzi offerti al netto di I.V.A. e comprensivi di ogni ulteriore spesa per trasporto, imballo, consegna presso il magazzino centrale di questo Istituto, o presso le sedi territoriali della Lombardia e dell'Emilia Romagna, eventuale deposito di contenitori o materiale di imballaggio, si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto, fatta salva la revisione dei prezzi nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.	
	Le eventuali revisioni prezzi, nei termini di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, saranno operate sulla base di istruttoria condotta da IZSLER sulla base di oggettive variazioni dei prezzi rilevate, sulla base di variazioni dei prezzi o dei costi adeguatamente motivate, e solo in fase di eventuale rinnovo o qualora si renda necessario il prosieguo contrattuale nelle more della successiva procedura di gara.	
	IZSLER si riserva, qualora Consip S.p.A. attivasse una convenzione in merito alla fornitura oggetto della presente gara, a condizioni di assoluta comparabilità tra i prodotti oggetto della prestazione, di effettuare una verifica tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria.	
	Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla menzionata convenzione fossero inferiori, la	

	Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalle suddette convenzioni.	
	In caso di diniego la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire la fornitura di interesse presso la ditta convenzionata con Consip mediante le suddette convenzioni senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, c. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135.	
	In ogni caso le modifiche prezzi, sia in diminuzione che in aumento, sono soggette ad esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.	
	Nelle more dell'espletamento di ogni verifica e/o controllo che la Stazione intenda effettuare, rimane vigente il prezzo offerto in sede di gara.	
	Ogni ordinativo sarà contraddistinto da un numero d'ordine che dovrà essere riportato sul documento di trasporto e sulla relativa fattura.	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture, previa verifica della conformità della fornitura. Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.	

	Le fatture dovranno riportare l'indicazione del numero di ordine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il codice CIG, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questo Istituto da ogni responsabilità al riguardo.	
	Art. 4- Durata/Opzione	
	Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, con opzione per ulteriori 24 mesi alla scadenza e sei mesi di proroga tecnica, qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione con l'eventuale utilizzo del quinto d'obbligo.	
	Art. 5 - Modalità di ordinazione e di consegna	
	Gli ordinativi saranno inoltrati in forma scritta dall'U.O. Provveditorato Economato e Vendite.	
	Le consegne potranno avvenire in modo frazionato (max 4 consegne frazionate per anno) sulla base di una pianificazione dei termini di consegna indicati nell'ordine, ovvero su richiesta da parte del Reparto/Laboratorio dell'Istituto.	
	Le consegne dovranno essere effettuate presso il Magazzino	

	Centrale di Brescia e/o presso le Sedi territoriali	
	dell'IZSLER, entro max 7 (sette) giorni solari e consecutivi	
	dalla ricezione della richiesta.	
	Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore	
	dovrà effettuarle non oltre il termine di 3 giorni lavorativi	
	e nell'eventualità di consegne da effettuarsi "su	
	richiesta dell'utilizzatore", la ditta è tenuta al	
	la verifica degli ordini aperti scalando i quantitativi	
	ancora da evadere, provvedendo a rigettare	
	richieste in eccedenza erroneamente effettuate dai	
	nostri richiedenti.	
	L'IZSLER inoltrerà un ordine amministrativo per ogni anno di	
	valenza del contratto.	
	L'e-mail inoltrata dai Laboratori dell'IZSLER indicherà il	
	numero dell'ordine amministrativo di riferimento precedente-	
	mente inoltrato dall'U.O. Provveditorato, Economato e Vendi-	
	te, i prodotti e le quantità per le quali si chiede la conse-	
	gna.	
	Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da	
	garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la	
	merce deve pervenire nel luogo di destinazione in perfetto	
	stato di conservazione, in particolare per i prodotti che de-	
	vono essere mantenuti a temperatura controllata, con la ga-	

	ranzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.	
	I prodotti soggetti a scadenza non inferiore ad un anno, se non diversamente specificato, dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità, dichiarato sulla confezione, pari ad almeno il 75% dell'intero; in caso di mancato rispetto del presente articolo, la ditta si impegna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio carico, con prodotti con scadenza conforme.	
	In caso di modifica del codice articolo fornitore, la ditta dovrà darne comunicazione per iscritto tramite Pec all'indirizzo acquisti@cert.izsler.it.	
	La firma per ricevuta non impegna l'Istituto per quanto concerne la verifica delle merci stesse, riservandosi l'Amministrazione di comunicare, con lettere a parte, le proprie osservazioni o le eventuali contestazioni.	
	La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente contratto e a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.	
	Art. 6 - Cessione del contratto e cessione del credito	

	E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.	
	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 cui si fa espresso richiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	
	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;	
	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.	

	La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.	
	L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.	
	L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.	
	Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.	
	Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.	
	La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.	
	Art. 7 - Penali	

	Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto	
	si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,3 per	
	mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.	
	Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conse-	
	guenze in termini di disservizio, anche con ricadute	
	sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.	
	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi	
	essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo	
	nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente con-	
	tratto, come inadempimento, con conseguente applicazione del-	
	le relative penali.	
	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore	
	al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il	
	diritto al risarcimento del maggior danno subito.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla	
	cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti	
	perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti	
	dall'Istituto.	
	Art. 8 - Deposito cauzionale definitivo	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimen-	
	to del presente contratto è stata costituita in data , a	
	favore dell'Istituto, garanzia mediante fideiussione n.	
	rilasciata da , via , fino alla concorrenza di Euro	
	(euro /) con scadenza alla data di emissione del certificato	

	di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero,	
	alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto, salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1 delle condizioni di polizza.	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.	
	Resta espressamente inteso che l'IZSLER ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.	
	Art. 9 - Tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	
	Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto dovranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.	
	In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.	
	Art. 10 - Risoluzione - recesso - verifica di conformità	

	L'Istituto si riserva di risolvere il contratto se nel corso	
	di utilizzo dei consumabili di cui trattasi emergessero dif-	
	formità, rispetto a quanto riscontrato in fase di valutazione	
	dell'idoneità tecnica tali da comportare una revisione del	
	giudizio di idoneità stesso.	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in	
	materiale, il contratto potrà essere, altresì, risolto in se-	
	guito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appal-	
	tante, nei seguenti casi:	
	- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13	
	agosto 2010;	
	- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto	
	di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lom-	
	bardia.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà	
	l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento	
	del danno subito.	
	Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, l'Istituto verifi-	
	ca il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da	
	parte dell'esecutore attraverso il responsabile del procedi-	
	mento il quale verifica che le attività e le prestazioni con-	
	trattuali siano eseguite dal contraente in conformità dei do-	
	cumenti contrattuali.	

	L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive	
	fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora	
	l'esecutore non adempia, l'Istituto ha la facoltà di risolvere	
	il contratto.	
	La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità	
	da eseguirsi direttamente da parte del referente individuato	
	per la verifica dell'esecuzione del contratto o da altro soggetto/Commissione	
	individuato/a dall'Istituto nelle ipotesi e	
	secondo i termini previsti dalle Linee Guida ANAC, per certificare	
	che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a	
	regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità	
	e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e	
	prescrizioni del contratto e delle leggi di settore. Le attività	
	di verifica hanno anche lo scopo di accertare che i dati	
	risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi	
	corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.	
	La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla	
	natura dei beni e al loro valore, a campione e, ove possibile,	
	in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni	
	di qualità, ovvero a documentazione di contenuto analogo, attestanti	
	la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle	
	prescrizioni contrattuali.	
	Il controllo quali-quantitativo della fornitura dei prodotti	
	verrà effettuato per ciascuna fornitura all'atto della consegna	

	gna da parte del personale dell'Istituto addetto alla rice-	
	zione dei beni. In difetto di simile accertamento al momento	
	della consegna, l'Istituto si riserva di effettuare la veri-	
	fica quali-quantitativa al momento dell'effettivo utilizzo	
	dei beni medesimi. La firma per ricevuta, posta al momento	
	della consegna, non impegnerà in alcun modo l'Istituto	
	all'accettazione degli stessi.	
	Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto	
	l'aspetto quali-quantitativo l'Istituto avvierà la procedura	
	di reclamo richiedendo il ritiro dei beni difettosi o in ec-	
	cesso ovvero l'invio di quelli mancanti, con spese a carico	
	della stessa, anche laddove i beni siano stati privati del	
	loro imballaggio originario.	
	Nel caso di difformità in eccesso o in difetto tra la quanti-	
	tà ordinata e quella effettivamente consegnata, l'eccedenza	
	sarà segnalata dall'Istituto alla ditta la quale dovrà prov-	
	vedere a proprie spese, entro 5 giorni solari e consecutivi.	
	In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di	
	applicare una penale pari ad € 100,00 una tantum. Le penali	
	verranno detratte dalla fattura successiva.	
	Nel caso in cui i prodotti consegnati risultino non conformi	
	sotto l'aspetto qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà	
	di chiedere al fornitore l'immediata sostituzione dei prodot-	
	ti difettosi con prodotti conformi entro 5 giorni solari e	

	consecutivi dalla ricezione della contestazione. In caso di	
	ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare	
	una penale pari a € 200,00 una tantum. Le penali verranno de-	
	tratte dalla fattura successiva.	
	Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	La ditta assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm.	
	ii.La ditta deve comunicare all'IZSLER gli estremi identifi-	
	cativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi	
	presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedica-	
	ti, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel	
	caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima uti-	
	lizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa	
	pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i	
	casi le coordinate del conto corrente dovranno essere tra-	
	smesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle per-	
	sone delegate ad operare su di esso (art.3 comma 7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante di-	
	chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47	
	D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata	
	da copia di un documento di identità del sottoscrittore in	
	corso di validità.	
	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra,	
	l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore	

	dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si	
	intenderanno sospesi.	
	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica rela-	
	tiva ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la	
	variazione è intervenuta.	
	Art. 12 - Spese e oneri tributari	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto	
	e il rimborso per la quota parte di spettanza delle spese di	
	pubblicità legale sostenute dall'IZSLER, sono a carico della	
	ditta contraente, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in	
	caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima	
	allegata D.P.R. 131/1986.	
	Art. 13 - Codice di comportamento e Patto di integrità in ma-	
	teria di contratti pubblici di Regione Lombardia	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i	
	contenuti di cui al Codice di Comportamento (reperibile sul	
	sito internet dell'Istituto), quale dichiarazione dei valori,	
	insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei	
	confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori,	
	utenti, ecc.), approvato con deliberazione del CDA n. 13 del	
	30.10.2017, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54	
	del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, com-	
	ma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la preven-	

	zione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	
	nella pubblica Amministrazione", documento che integra e spe-	
	cifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di	
	cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, fra l'altro, ai	
	collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di con-	
	tratto e/o incarico, conferito a qualsiasi titolo (art. 2,	
	comma 2, lett. f)), nonché al personale a qualsiasi titolo di	
	operatori economici fornitori di beni, servizi o lavori (art.	
	2, comma 2, lett. h)).	
	La ditta è tenuta nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la	
	propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della	
	gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento,	
	tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la	
	risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere,	
	nonché il pieno diritto dell'Istituto di chiedere ed ottenere	
	il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua im-	
	agine ed onorabilità.	
	La ditta dovrà altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62 avente ad oggetto il "Regolamento recante	
	codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3	
	dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni	

	estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, l'IZSLER potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: www.izsler.it , nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello "Atti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disciplinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA	
	Art. 14 - Obblighi di riservatezza e tutela della privacy	
	Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regolamento europeo n. 2016/679 del 26.04.2016 entrato in vigore il 25.05.2018 in quanto direttamente applicabili, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".	
	Con D.Lgs n. 101 del 10.08.2018 è stato, tra l'altro, adeguato il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni comunitarie in materia.	

	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si	
	svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,	
	nonché della dignità dell'Interessato, con particolare rife-	
	rimento alla riservatezza, all'identità personale e al dirit-	
	to alla protezione dei dati personali.	
	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto	
	Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei se-	
	guenti presupposti di liceità:	
	- il trattamento è necessario all'esecuzione di un con-	
	tratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misu-	
	re precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art.	
	6.1, lett. b) Reg. 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per adempiere a un obbli-	
	go legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per motivi di interesse	
	pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli	
	Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità	
	perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione	
	dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tu-	
	telare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessa-	
	to (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali	
	dell'Interessato verranno trattati:	

	- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; - per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; - per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; - per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo; - per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.	
	Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)	
	I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere	

	necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).	
	Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	Art. 15 - Foro competente	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.	
	Art. 16 - Norme di rinvio	

	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,	
	si richiamano gli artt. 100 e seguenti del D.Lgs 50/2016.	
	per l'IZSLER	
	Il Dirigente responsabile	
	Dott.ssa Maria Marino	
	per la ditta	
	L'Amministratore unico	

	Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.	
	la ditta _____, come sopra rappresentata, dichiara di ap-	
	provare specificatamente le disposizioni di cui agli artico-	
	li: 7 (Penali), 12 (Spese e Oneri tributari) e 15 (Foro com-	
	petente) del presente Contratto.	
	Brescia li _____	

	per la ditta	
	L'Amministratore unico	

	Il presente contratto - redatto in un unico esemplare origi-	
	nale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dal-	
	la data di registrazione dello stesso al protocollo generale	
	dell'ultimo firmatario	

